

Comune di Irgoli
Provincia di Nuoro

**REGOLAMENTO COMUNALE
RECANTE NORME E CRITERI
PER LA RIPARTIZIONE DEL FONDO
INCENTIVANTE PER LE FUNZIONITECNICHE
DI CUI ALL'ART. 113 DEL DECRETO
LEGISLATIVO 18/04/2016, N. 50**

Approvato con Deliberazione della Giunta Comunale n. ____ del 14/01/2021.

SOMMARIO

CAPO I - DISPOSIZIONI GENERALI	
Art. 1 - Obiettivi e finalità.....	
Art. 2 - Campo di applicazione.....	
Capo II - Fondo incentivante per le funzioni tecniche	
Art. 3 - Costituzione e accantonamento	
Art. 4 - Percentuale effettiva del fondo	
Art. 4 a – Esclusione dalla disciplina di costituzione del fondo	
Art. 4 b – Condizioni per l’attribuzione dell’incentivo per appalti di forniture e servizi	
Capo III -Ripartizione del fondo.....	5
Art. 5 - Percentuale destinata alla ripartizione del fondo	
Art. 6 - Conferimento degli incarichi e individuazione del personale	
Art. 7 - Ripartizione dell’incentivo	
Art. 8 - Termini per le prestazioni.....	
Art. 9 - Riduzione delle risorse finanziarie- penali.....	
Art. 10 - Corresponsione ed erogazione dell’incentivo	
Art. 11 - Importo massimo annuale delle somme corrisposte.....	
Art. 12 - Incremento della quota del fondo.....	
Art. 13. - Ore di lavoro straordinario	
Capo IV - Fondo per l’innovazione	11
Art. 14 - Percentuale del fondo per l’innovazione.....	
Capo V - Norme finali.....	12
Art. 15 - Disposizioni transitorie	

C A P O I - D I S P O S I Z I O N I G E N E R A L I

ART. 1 - OBIETTIVI E FINALITÀ

1. Il presente regolamento è emanato ai sensi dell'articolo 113, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, recante "Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture" - di seguito denominato "Codice" - e si applica per le funzioni tecniche svolte dal personale interno dell'Amministrazione Comunale di Irgoli, esclusivamente per le attività di programmazione della spesa per investimenti, per la verifica preventiva dei progetti di predisposizione e di controllo delle procedure di bando e di esecuzione dei contratti pubblici, di responsabile unico del procedimento, di direzione dei lavori ovvero direzione dell'esecuzione e di collaudo tecnico amministrativo ovvero di verifica di conformità, di collaudatore statico ove necessario per consentire l'esecuzione del contratto nel rispetto dei documenti a base di gara, del progetto, dei tempi e costi prestabilita.

ART. 2 - CAMPO DI APPLICAZIONE

1. Il fondo incentivante per le funzioni tecniche di cui all'articolo 113, comma 2, del Codice, è costituito da una percentuale dell'importo posto a base di gara di un'opera o lavoro, servizio, fornitura, graduata secondo quanto specificato dai successivi articoli.
2. Il fondo è costituito in correlazione ad appalti di opere o lavori pubblici, di servizi e di forniture rientranti nelle categorie di seguito specificate:
 - opere o lavori pubblici, per i quali viene redatto uno specifico progetto con le caratteristiche di cui all'articolo 23 del D.lgs. 50/2016;
 - servizi e forniture (investimenti), con esclusione di quelle relative a beni di consumo ed a manutenzioni ordinarie e straordinarie, per i quali viene redatto uno specifico capitolato d'appalto e/o progetto.
3. Il fondo di cui al comma 1 è riconosciuto per l'attività del responsabile unico del procedimento e i soggetti che svolgono le funzioni tecniche indicate all'articolo 113, comma 1, del Codice, nonché tra i loro collaboratori¹.
4. Il fondo di cui al comma 1 è riconosciuto per i progetti completi in ogni dettaglio soltanto quando gli stessi siano stati formalmente approvati e posti a base di gara e riguardino opere o lavori, servizi, forniture.

¹ 1 art. 113, comma 3, primo periodo del Codice

CAPO II - FONDO INCENTIVANTE PER LE FUNZIONI TECNICHE²

ART. 3 - COSTITUZIONE E ACCANTONAMENTO

1. L'Amministrazione Comunale destina ad un **"Fondo incentivante per le funzioni tecniche"**, risorse finanziarie in misura non superiore al 2% degli importi posti a base di gara di un'opera o lavoro, servizio, fornitura, comprensivi degli oneri della sicurezza e al netto dell'I.V.A.

ART. 4 - PERCENTUALE EFFETTIVA DEL FONDO

1. La percentuale effettiva del fondo, di cui all'art. 3, comma 1, è calcolata sull'importo posto a base di gara, comprensivo degli oneri della sicurezza, aumentato della parte di somme a disposizione eventualmente previste per lavori servizi e forniture da affidare separatamente dall'appalto principale o in economia, in ogni caso al netto dell'I.V.A. e delle spese tecniche. In particolare per:
 - a) importo a base di gara FINO A 3.500.000,00 € l'incentivo è attribuito in ragione del 2%;
 - b) importo a base di gara compreso tra oltre euro 3.500.000,00 ed euro 4.500.000,00 l'incentivo è attribuito in ragione dell'1,5%;
 - c) Importo a base di gara superiore a 4.500.000,00 € l'incentivo è attribuito in ragione dell'1,0%;
2. Nel caso in cui un'opera o lavoro, servizio, fornitura sia costituita da più sotto progetti specializzati e/o articolata per stralci funzionali, la percentuale effettiva del fondo sarà nella misura massima del 2%.
3. L'importo del fondo non è soggetto ad alcuna rettifica qualora in sede di appalto si verificano dei ribassi.
4. Le somme occorrenti per la costituzione e accantonamento del fondo incentivante per le funzioni tecniche sono previste, distintamente, nell'ambito delle somme a disposizione all'interno del quadro economico di ciascuna opera o lavoro, servizio, fornitura.

ART. 4.a - ESCLUSIONE DALLA DISCIPLINA DI COSTITUZIONE DEL FONDO

1. Non incrementano il fondo per incentivare le funzioni tecniche:
 - a. gli atti di pianificazione generale e/o particolareggiata anche se finalizzati alla realizzazione di opere pubbliche;
 - b. i lavori in amministrazione diretta;
 - c. i lavori di importo inferiore a euro 40.000,00 che non richiedano un grado di progettazione, direzione e coordinamento sicurezza elevato, qualora siano invece previsti: progettazione, direzione e coordinamento sicurezza elevato, l'incentivo spetterà al 2%;
 - d. gli acquisti di beni e servizi/forniture di importo inferiore a euro 100.000,00 ad esclusione dei casi in cui si avranno tutti i livelli di progettazione, direzione e coordinamento sicurezza elevato, e sarà previsto un direttore dell'esecuzione, l'incentivo spetterà al 2%;
 - e. i contratti esclusi dall'applicazione del Codice a termini dell'art. 17.

³ art. 113, comma 3, primo e secondo periodo del Codice
art. 113, comma 3, terzo periodo del Codice
art. 113, comma 2 del Codice

CAP O III - RIPARTIZIONE DEL FONDO

ART. 4.b - CONDIZIONI PER L'ATTRIBUZIONE DELL'INCENTIVO PER APPALTI DI FORNITURE E SERVIZI.

1. Per gli appalti di forniture e servizi la prima condizione per la erogazione dei compensi di cui al presente regolamento è costituita dalla individuazione del direttore dell'esecuzione in una persona diversa dal responsabile unico del procedimento; un'altra condizione è quella della previsione delle acquisizioni nei documenti di programmazione dell'amministrazione.
2. L'individuazione del direttore dell'esecuzione di appalti di forniture e servizi in una persona diversa dal responsabile unico del procedimento è disposta dal responsabile del settore ovvero, tranne l'ipotesi di cui alla lettera a), da altro responsabile non destinatario della incentivazione al ricorrere di una delle seguenti fattispecie:
 - a. Appalto di importo superiore a 500.000 euro;
 - b. Intervento particolarmente complesso sotto il profilo tecnologico;
 - c. Attività che richiedono una pluralità di competenze;
 - d. Attività caratterizzate dall'utilizzo di componenti o di processi produttivi innovativi o dalla necessità di elevate prestazioni per quanto riguarda la loro funzionalità;
 - e. Per ragioni concernente l'organizzazione interna alla stazione appaltante, che impongano il coinvolgimento di unità organizzativa diversa da quella cui afferiscono i soggetti che hanno curato l'affidamento.

ART. 5 - PERCENTUALE DESTINATA ALLA RIPARTIZIONE DEL FONDO

1. L'80 per cento delle risorse finanziarie del fondo costituito ai sensi del Capo II è ripartito, per ciascuna opera o lavoro, servizio, fornitura con le modalità e i criteri previsti in sede di contrattazione decentrata integrativa del personale e adottati nel presente regolamento nei successivi articoli, tra il responsabile unico del procedimento e i soggetti che svolgono le funzioni tecniche indicate all'articolo 113, comma 1, del Codice, nonché tra i loro collaboratori; gli importi sono comprensivi anche dell'Irap, degli oneri previdenziali e assistenziali, a carico dell'Amministrazione Comunale.³

ART. 6 - CONFERIMENTO DEGLI INCARICHI E INDIVIDUAZIONE DEL PERSONALE

1. L'affidamento dell'attività di **responsabile unico del procedimento** (RUP) per le fasi della programmazione, della progettazione, dell'affidamento, dell'esecuzione, è effettuata dalla Stazione Appaltante, ai sensi dell'art. 31, comma 1, del codice, nel primo atto relativo ad ogni singolo intervento. La stazione appaltante se ricorre ai sistemi di acquisto e di negoziazione delle centrali di committenza nomina, per ciascuno dei detti acquisti, un responsabile del procedimento che assume specificamente, in ordine al singolo acquisto, il ruolo e le funzioni di cui all'art. 31 del codice. Il RUP è nominato con atto formale del soggetto responsabile dell'unità organizzativa, che deve essere di livello apicale, tra i dipendenti di ruolo addetti all'unità medesima, dotati del necessario livello di inquadramento giuridico in relazione alla struttura della pubblica amministrazione e di competenze

⁶ art. 113, comma 3, quinto periodo del Codice

⁷ art. 113, comma 3, sesto periodo del Codice

⁸ art. 113, comma 3, settimo periodo del Codice

⁹ art. 113, comma 4 del Codice

professionali adeguate in relazione ai compiti per cui è nominato. Laddove sia accertata la carenza nell'organico della suddetta unità organizzativa, il RUP è nominato tra gli altri dipendenti in servizio. L'ufficio di responsabile unico del procedimento è obbligatorio e non può essere rifiutato.

2. Gli affidamenti delle restanti attività di che trattasi sono conferiti, sentito il responsabile unico del procedimento, con determinazione del Dirigente del Settore preposto, garantendo una opportuna rotazione, e tenendo conto delle professionalità presenti all'interno dell'Amministrazione e delle responsabilità connesse alle specifiche prestazioni da svolgere.
3. Lo stesso Dirigente può, con proprio provvedimento motivato, modificare o revocare l'incarico in ogni momento, sentito il responsabile unico del procedimento. Con il medesimo provvedimento di modifica o revoca, e in correlazione al lavoro eseguito nonché alla causa della modifica o della revoca, è stabilita l'attribuzione dell'incentivo a fronte delle attività che il soggetto incaricato abbia svolto sino a quel momento.
4. L'atto di conferimento degli incarichi deve riportare:
 - a) l'importo complessivo dell'opera o di un lavoro, servizio, fornitura;
 - b) il nominativo del/i dipendente/i incaricato/i delle attività di programmazione della spesa per investimenti, per la verifica preventiva dei progetti di predisposizione e di controllo delle procedure di bando e di esecuzione dei contratti pubblici, di responsabile unico del procedimento, di direzione dei lavori ovvero direzione dell'esecuzione e di collaudo tecnico amministrativo ovvero di verifica di conformità, di collaudatore statico ove necessario per consentire l'esecuzione del contratto nel rispetto dei documenti a base di gara, del progetto, dei tempi e costi prestabiliti, nonché del personale che partecipa o collabora a dette attività, indicando i compiti affidati a ciascuno secondo le indicazioni del presente regolamento così come specificato nelle tabelle allegate A1 e A2;
 - c) i termini delle prestazioni di cui al successivo art. 8, comma 1.
5. Nell'attribuzione di tali incarichi si dovrà tenere conto dei carichi di lavoro già assegnati al personale di identica specializzazione ed esperienza professionale e dei risultati conseguiti in attività pregresse. Ai singoli dipendenti potranno essere attribuite più mansioni se compatibili fra loro. Per esigenze particolari o per difficoltà connesse a vacanze di organico o a carichi di lavoro, possono essere inseriti nei gruppi di lavoro anche dipendenti sia tecnici che amministrativi di altri Settori. Nel caso in cui il conferimento di incarico riguardi personale appartenente ad altro Settore, il relativo provvedimento è adottato di concerto con il Dirigente del Settore coinvolto. Il personale incaricato deve possedere i requisiti professionali previsti dalle vigenti normative e le necessarie competenze in relazione all'opera o lavoro, servizio, fornitura e delle procedure amministrative e contabili da svolgere. L'espletamento degli incarichi non deve in ogni caso arrecare alcun pregiudizio al regolare svolgimento dei normali compiti di istituto.
6. Partecipano alla ripartizione del fondo:
 - a) il personale al quale formalmente è stata affidata l'attività di **responsabile unico del procedimento**, ai sensi dell'art. 31 del codice;
 - b) il personale al quale è stata affidata formalmente l'attività di **programmazione della spesa per investimenti**, ai sensi dell'art. 21 del codice;

6 art. 113, comma 3, quinto periodo del Codice
7 art. 113, comma 3, sesto periodo del Codice
8 art. 113, comma 3, settimo periodo del Codice
9 art. 113, comma 4 del Codice

- c) il personale al quale formalmente è stata affidata l'attività di **verifica preventiva del progetto**, ai sensi dell'art. 26, comma 6, lettere c) e d) del codice;
- d) il personale al quale è stata affidata formalmente l'attività di **predisposizione e di controllo delle procedure di bando** (anche Centrale Unica di Committenza);
- e) il personale al quale formalmente è stata affidata l'attività di **direzione dei lavori ovvero direzione dell'esecuzione del contratto**, ai sensi dell'art. 101 del codice;
- f) il personale al quale formalmente è stata affidata l'attività di **collaudo tecnico-amministrativo ovvero di verifica di conformità e di collaudatore statico ove necessario**, ai sensi dell'art. 102 del codice;
- g) **il personale tecnico-amministrativo** al quale formalmente è stato affidato l'incarico di **collaborare con il personale nominato alle precedenti lettere**, nell'ambito delle competenze del proprio profilo professionale.

ART. 7 - RIPARTIZIONE DELL'INCENTIVO

1. La ripartizione dell'incentivo è operata dal Dirigente del Settore preposto, secondo le percentuali definitive, oscillanti tra le quote minime e massime stabilite nel successivo comma, tenuto conto delle responsabilità personali, del carico di lavoro dei soggetti aventi diritto, nonché (della complessità dell'opera e) della natura delle attività.
2. L'incentivo è attribuito secondo la seguente ripartizione riportata in tabella allegata A1 e A2 come sotto descritta.

INCENTIVO PER LAVORI SERVIZI E FORNITURE 2% DELL'IMPORTO POSTO A BASE D'ASTA ONERI SICUREZZA COMPRESI		
80%	50% ATTIVITÀ GENERALI RUP E/O COLLABORATORI	ISTRUTTORI
	50% RUP	RUP
20%	FONDO INNOVAZIONE	

3. È possibile attribuire una maggiorazione alle percentuali indicate al comma 2, comunque non eccedenti il limite massimo dell'incentivo previsto dall'articolo 3, qualora venga attestata dal responsabile del procedimento una complessità dell'attività, non prevedibile, espletata dal personale incaricato che giustifichi tale maggiorazione.
4. L'attribuzione del maggior incentivo deve essere disposta dal dirigente di cui al comma 1, a seguito di proposta espressamente ed adeguatamente motivata del responsabile del procedimento.

ART. 8 - TERMINI PER LE PRESTAZIONI

1. Nel provvedimento di conferimento dell'incarico devono essere indicati, su proposta del responsabile unico del procedimento, i termini entro i quali devono essere eseguite le singole attività, previsti da disposizioni legislative, regolamentari e/o da disposizioni della Stazione Appaltante. I termini per la direzione dei lavori ovvero direzione dell'esecuzione coincidono con il tempo utile contrattuale

6 art. 113, comma 3, quinto periodo del Codice
7 art. 113, comma 3, sesto periodo del Codice
8 art. 113, comma 3, settimo periodo del Codice
9 art. 113, comma 4 del Codice

assegnato alla ditta appaltante; i termini per il collaudo coincidono con quelli previsti dalle norme ed in particolare con quelli previsti dall'articolo 102 del codice e dalle relative norme regolamentari vigenti.

2. Il responsabile unico del procedimento cura la tempestiva attivazione delle strutture e dei soggetti interessati all'esecuzione delle prestazioni.

ART. 9 - RIDUZIONE DELLE RISORSE FINANZIARIE - PENALI⁴

1. Il dirigente, previo contraddittorio con le parti interessate, non corrisponde alcun incentivo in caso di errori od omissioni (come definitivi dal codice) compiuti da parte del personale incaricato delle attività di cui all'art. 6.
2. Qualora si verificassero incrementi dei tempi per le attività previste dall'articolo 2 si applicano le seguenti penali:
 - a) incremento dei tempi fino al 25% di quelli programmati: riduzione dell'incentivo pari al 10%;
 - b) incremento dei tempi fino al 50% di quelli programmati: riduzione dell'incentivo pari al 25%;
 - c) incremento dei tempi oltre il 50% di quelli programmati: riduzione dell'incentivo pari al 50%.
3. Qualora si verificassero incrementi dei costi previsti dal quadro economico della singola opera o lavoro, servizio e fornitura, depurato del ribasso d'asta offerto, per le attività previste dall'articolo 2 si applicano le seguenti penali:
 - a) incremento dei costi fino al 25% di quelli previsti dal quadro economico: riduzione dell'incentivo pari al 10%;
 - b) incremento dei costi fino al 50% di quelli previsti dal quadro economico: riduzione dell'incentivo pari al 25%;
 - c) incremento dei costi oltre il 50% di quelli previsti dal quadro economico: riduzione dell'incentivo pari al 50%.
4. Qualora si verificassero sia incrementi di tempi che di costi rispetto il quadro economico per le attività previste dall'articolo 2 si applicano le seguenti penali:
 - a) incremento dei tempi e dei costi fino al 25%: riduzione dell'incentivo pari al 15%;
 - b) incremento dei tempi e dei costi fino al 50%: riduzione dell'incentivo pari al 30%;
 - c) incremento dei tempi e dei costi oltre il 50%: riduzione dell'incentivo pari al 60%.
5. Ai fini dell'applicazione del presente articolo, non sono computati nel termine di esecuzione dei lavori i tempi conseguenti a sospensioni per accadimenti elencati all'articolo 107 del codice.

ART. 10 - CORRESPONSIONE ED EROGAZIONE DELL'INCENTIVO

La liquidazione del compenso è effettuata dal responsabile del servizio competente, su proposta del Responsabile unico del Procedimento, previa presentazione delle schede riferite alle funzioni svolte, agli uffici del Personale per gli adempimenti di natura retributiva e per quelli stabiliti dalla contrattazione decentrata integrativa.

2. L'incentivo viene corrisposto per le attività effettivamente svolte; in caso di mancata realizzazione del lavoro o di mancata acquisizione del servizio o della fornitura l'incentivo può essere corrisposto solo qualora la mancata realizzazione o acquisizione non dipenda da colpa o

⁶ art. 113, comma 3, quinto periodo del Codice

⁷ art. 113, comma 3, sesto periodo del Codice

⁸ art. 113, comma 3, settimo periodo del Codice

⁹ art. 113, comma 4 del Codice

responsabilità dei funzionari.

3. Il responsabile del servizio, previa verifica delle funzioni svolte dai singoli partecipanti alla struttura, liquida le percentuali corrispondenti alle attività svolte nel seguente modo: **50% al momento della sottoscrizione del contratto e l'altro 50% al momento dell'emissione del C.R.E. e della rendicontazione.**

ART. 11 - IMPORTO MASSIMO ANNUALE DELLE SOMME CORRISPOSTE

1. Gli incentivi complessivamente corrisposti nel corso dell'anno al singolo dipendente, anche da diverse amministrazioni, non possono superare l'importo del 50 per cento del trattamento economico complessivo annuo lordo.⁶

ART. 12 - INCREMENTO DELLA QUOTA DEL FONDO

1. Le quote parti dell'incentivo corrispondenti a prestazioni non svolte dai dipendenti incaricati, in quanto affidate a personale esterno all'organico dell'Amministrazione, ovvero prive dell'accertamento di cui all'art. 10, comma 1, incrementano la quota del fondo di cui all'art. 3.⁷
2. Il fondo di cui all'art. 3 viene incrementato altresì dalle quote di incentivo non distribuite al personale interno a seguito dell'applicazione di eventuali penalità di cui all'art. 9 e da eventuali disposizioni normative vigenti, in materia di incentivazione, che escludono determinate qualifiche professionali.⁸

ART. 13. - ORE DI LAVORO STRAORDINARIO

1. Il personale che partecipa alla ripartizione dell'incentivo, che dovesse su autorizzazione del Dirigente preposto, prestare ore di lavoro straordinario, ritenute necessarie, dal responsabile unico del procedimento, per il rispetto della tempistica di cui all'art. 8, non ne può richiedere la retribuzione ma solo il recupero delle stesse.
2. Il personale avrà la facoltà di chiedere la retribuzione delle ore di lavoro straordinario, solo nel caso in cui i relativi progetti non vengano posti a base di gara, per cause non imputabili al personale stesso. C A P O I V - F O N D O P E R L ' I N N O V A Z I O N E

ART. 14 - PERCENTUALE DEL FONDO PER L'INNOVAZIONE

1. Il 20 per cento delle risorse finanziarie del fondo di cui all'art. 3, ad esclusione di risorse derivanti da finanziamenti europei o da altri finanziamenti a destinazione vincolata è destinato all'acquisto da parte dell'Ente di beni, strumentazioni e tecnologie funzionali a progetti di innovazione anche per il progressivo uso di metodi e strumenti elettronici specifici di modellazione elettronica informativa per l'edilizia e le infrastrutture, di implementazione delle banche dati per il controllo e il miglioramento della capacità di spesa. Una parte delle risorse può essere utilizzato per l'attivazione presso le amministrazioni aggiudicatrici di tirocini formativi e di orientamento di cui all'articolo 18 della legge 24 giugno 1997, n. 196 o per lo svolgimento di dottorati di ricerca di alta qualificazione nel settore dei contratti pubblici previa sottoscrizione di apposite convenzioni con le Università e gli istituti scolastici

⁶ art. 113, comma 3, quinto periodo del Codice

⁷ art. 113, comma 3, sesto periodo del Codice

⁸ art. 113, comma 3, settimo periodo del Codice

⁹ art. 113, comma 4 del Codice

superiori.⁹

CAPO V - NORME FINALI

ART. 15 - DISPOSIZIONI TRANSITORIE

1. Il Dirigente preposto verifica il rispetto e l'applicazione delle disposizioni del presente regolamento nonché il raggiungimento degli obiettivi fissati.
2. Il Dirigente preposto dispone altresì, con proprio provvedimento, l'eventuale incremento della quota del fondo, secondo l'art. 12, nonché la quota del fondo per l'innovazione, secondo l'art. 14, nei corrispondenti capitoli di entrata e spesa.
3. Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla sua approvazione da parte della Giunta Comunale ed è pubblicato sul sito dell'Ente.
4. Per tutto quanto non previsto o specificato nel presente regolamento sarà fatto riferimento al D.Lgs. 18/04/2016 n. 50 e s.m.i. nonché del vigente regolamento di esecuzione ed attuazione.
5. Le norme del presente regolamento si intendono modificate alla luce di qualsiasi norma sopravvenuta contenuta in provvedimenti legislativi nazionali e regionali.

6 art. 113, comma 3, quinto periodo del Codice
7 art. 113, comma 3, sesto periodo del Codice
8 art. 113, comma 3, settimo periodo del Codice
⁹ art. 113, comma 4 del Codice
